



25719-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 877/2021
ALFREDO GUARDIANO		CC - 04/06/2021
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 12738/2021
ANGELO CAPUTO	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 08/03/2021, il Tribunale del riesame di Milano – dichiarata l'inammissibilità della richiesta di riesame relativamente all'immobile e all'autovettura in sequestro – ha confermato l'ordinanza in data 08/02/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 427.753,98 nei confronti, tra gli altri, di (omissis), sottoposto a indagini preliminari per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione a (omissis) s.r.l. (dichiarata fallita il (omissis)), per avere, in concorso con altri, tra l'altro distratto la somma indicata in favore di (omissis) s.r.l., di cui (omissis) è legale rappresentante.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Milano ha proposto ricorso per cassazione (omissis), attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. (omissis), articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen. e assenza, nell'ordinanza impugnata, di autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare. Il profilo del *fumus* non viene affatto affrontato dall'ordinanza impugnata, che, sul punto, rinvia all'ordinanza concernente la misura cautelare, sicché la prima è priva di un'autonoma motivazione in merito al *fumus commissi delicti* concernente il sequestro preventivo.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dei presupposti per il sequestro diretto e in ordine alla (superata) presunzione di liceità della provenienza della somma di denaro, nonché omessa motivazione in ordine alla provenienza asseritamente illecita delle somme. L'ordinanza impugnata si è limitata ad affermare che il profitto di reato, una volta ricevuto, si assimila alle somme presenti tra i risparmi del soggetto colpito dalla misura, presumendo quindi, salvo prova contraria, che gli importi sul conto corrente siano quelli derivanti dal reato, ma la questione è stata rimessa alle Sezioni unite, sicché illegittimamente il Tribunale del riesame si è limitato a indicare che la percezione dell'emolumento non sarebbe lecita.

2.3. Il terzo motivo denuncia astrattezza della motivazione *per relationem* relativa al *fumus* e assenza di contestazione del concorso di persone alla luce dell'accertamento dell'insussistenza della qualifica di amministratore di fatto di (omissis) s.r.l. in capo al ricorrente. L'ordinanza relativa alla misura personale ha escluso che il ricorrente fosse amministratore di fatto della fallita, sicché sarebbe concorso nel reato di bancarotta per distrazione quale legale rappresentante della (omissis), ma non è stato in alcun modo considerato come l'insussistenza

della qualifica gestoria sia determinante in punto di elemento psicologico del reato, escluso dalla corrispondenza *whatsapp* con il coindagato (omissis), del tutto ignorata dal Tribunale, posto che il ricorrente si limitava a eseguire le istruzioni di quest'ultimo, non manifestamente criminose, laddove l'accettazione della carica in (omissis) s.r.l. nulla prova in ordine alla consapevolezza dei fatti illeciti, lo stipendio percepito non era spropositato, le criticità gestionali della fallita danno conto della buona fede del ricorrente, in quanto il trasferimento era proprio finalizzato a esautorare (omissis), che aveva sottratto ingentissime somme dalla società, mentre (omissis) nulla sapeva circa lo spostamento della sede legale e lo spostamento del soggetto emittente le fatture avvenne su specifica indicazione di (omissis).

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo non merita accoglimento. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000; Primavera, Rv. 216664); circostanza, quest'ultima, non contestata dal ricorrente e, comunque, pacifica, posto che il provvedimento al quale fa riferimento quello impugnato è stato emesso nello stesso procedimento sempre nei confronti di (omissis).

Né meritano accoglimento le censure afferenti l'autonoma valutazione, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma



valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura *inaudita altera parte*, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603).

3. Passando, in ordine di priorità logico-argomentativa al terzo motivo, mette conto, in premessa, ribadire l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). E' immune da siffatti vizi l'ordinanza impugnata che, attraverso il rinvio *per relationem* all'ordinanza relativa alla cautela personale, ha dato conto, in termini niente affatto astrattizzanti, della sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Escluso che (omissis) abbia rivestito la qualifica di amministratore di fatto della fallita, la partecipazione al fatto distrattivo in questione è delineata in termini di concorso quale legale rappresentante di (omissis) s.r.l., "destinataria" della distrazione, società, quest'ultima, di cui i giudici cautelari hanno messo in luce la «perfetta continuità» con la fallita (di cui, ad esempio, assunse "in blocco" ben 32 dipendenti). Quanto al dolo del concorrente (omissis), lo stesso è stato argomentato sulla base di plurimi indici rivelatori, quali, ad esempio, il ruolo rivestito dal ricorrente nei rapporti con il gruppo (omissis) in relazione alla "trasformazione" delle somme spettanti alla fallita in acconti in favore della (omissis), la conoscenza del repentino spostamento della sede sociale della fallita e della sparizione di alcuni beni strumentali.

Le doglianze del ricorrente muovono dall'esclusione del ruolo di amministratore di fatto della fallita, ma, come si è visto, il rilievo non inficia la valutazione circa il *fumus*, venendo in rilievo il diverso ruolo di concorrente nel reato quale legale rappresentante della società beneficiaria del fatto distrattivo. Quanto all'elemento psicologico, il ricorso, per un verso, trascura di considerare alcuni degli indici valorizzati dai giudici cautelari, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Per altro verso, esamina gli ulteriori indici offrendo degli stessi una "lettura" diversa (talora versata in fatto): in tal modo, però, il ricorso opera un indebito frazionamento degli elementi valorizzati dal giudice del riesame e propone, in buona sostanza, questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte una rivalutazione dei dati valorizzati in termini immuni da vizi logici dai giudici cautelari; il che rende le censure inammissibili, tanto più nel caso di specie in cui è esclusa la sindacabilità anche del vizio motivazionale.

4. Infine, anche il secondo motivo non merita accoglimento. Premesso che la somma sottoposta a sequestro corrisponde a quella oggetto della distrazione contestata, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'orientamento delle Sezioni unite secondo cui, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015. Lucci, Rv. 264437). Il ricorso fa leva sul contrasto successivo a Sez. U. Lucci che ha condotto a una nuova rimessione alle Sezioni unite, ma il più recente arresto ha confermato che «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente» (Sez. U, 27/05/2021, proc. 20290/2020; informazione provvisoria). Rilievi, questi, che privano di rilievo gli argomenti del ricorso circa gli emolumenti corrisposti al ricorrente e rendono ragione dell'infondatezza del motivo.

5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/06/2021.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Stefano Palla

